



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 29

del Consiglio comunale

OGGETTO: Integrazioni al Regolamento per le concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati approvato con deliberazione Consiliare n. 14/1994 dd. 26.04.1994.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **venticinque** del mese di **agosto**, alle ore 20.07, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bonella Giampaolo - Sindaco
2. Trentin Andrea - Consigliere Comunale
3. Borgogno Giulia - Consigliere Comunale
4. Trentin Sergio - Consigliere Comunale
5. Casagrande Eliana - Consigliere Comunale
6. Minati Marianna - Consigliere Comunale
7. Stroppa Nicola - Consigliere Comunale
8. Trentin Alessandro - Consigliere Comunale
9. Trentin Bruno - Consigliere Comunale
10. Trentin Fulvio - Consigliere Comunale
11. Trentin Gabriele - Consigliere Comunale
12. Voltolini Monica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Gonzo dott.ssa Nicole.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bonella Giampaolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Trentin Fulvio** e **Stroppa Nicola**.

Oggetto: Integrazioni al *Regolamento* per le concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati approvato con deliberazione Consiliare n. 14/1994 dd. 26.04.1994.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a livello costituzionale (art. 118 comma 4) il legislatore ha previsto che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il principio di sussidiarietà c.d. orizzontale, nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà, si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione sussidiaria, di programmazione, di coordinamento, di controllo, di promozione e solo laddove le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente ed efficace da parte dei pubblici poteri, i medesimi hanno anche il potere di sostituzione;
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 determina i criteri generali e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati.

Richiamata la propria deliberazione n. 14/1994 dd. 26.04.1994 con cui si approvava il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, il quale indica che gli interventi contributivi del Comune sono finalizzati a costituire una risorsa nei seguenti settori:

- a) *assistenza e sicurezza sociale;*
- b) *attività sportive e ricreative del tempo libero;*
- c) *attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;*
- d) *cultura ed informazione;*
- e) *sviluppo economico;*
- f) *tutela dei valori ambientali;*

Dato atto che :

- ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;
- in applicazione al principio di sussidiarietà in senso orizzontale, al comma 1 dell'articolo 14 del sopracitato Codice degli Enti Locali (L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.) è previsto che i Comuni valorizzino le libere forme associative e cooperative promuovendo la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- ai sensi del comma 11 dell'art. 2 dello Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 18.09.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 34 dd. 29.10.2020, il Comune sostiene il volontariato e l'attività delle libere associazioni;

Ravvisata ora la necessità di aggiornare il Regolamento in oggetto, modificando gli artt. 9 e 10 e integrandolo con l'art. 24-bis come indicato nel testo allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 34/2025 di data 23.12.2025, con la quale si approvavano il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, il documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, la nota integrativa al bilancio ed il piano degli indicatori di bilancio.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 108/2025 di data 29.12.2025, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026 - 2028, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2018 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 27/2025 dd. 25.03.2025 con la quale è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2027*" del Comune di Telve di Sopra.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 02/2026 dd. 21.01.2026 con la quale il Segretario comunale è stato nominato Responsabile dell'Ente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, commi 7 e 8 della Legge 190/2012)

Preso atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono in capo al Responsabile, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*", approvato con delibera della Giunta comunale n. 12/2023 dd. 08.02.2023;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 18.09.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 21.03.2016;

Accertata la propria competenza;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, le integrazioni illustrate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per le concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati approvato con deliberazione Consiliare n. 14/1994 dd. 26.04.1994, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni di cui al punto 1) del dispositivo, dando atto che lo stesso è composto da n. 31 articoli.
3. DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari trovano applicazione dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 6 c. 5 della L.R. L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
4. di DARE ATTO che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gonzo dott.ssa Nicole

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;

g) Lavori nell'ambito comunale di pubblico interesse.

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

e) Associazioni non riconosciute, Consorzi e/o Comitati anche spontanei di cittadini costituiti di fatto e dotati di Codice fiscale volti a perseguire obiettivi di pubblico interesse generale e di pubblica utilità;

Capo X-bis

Art. 24-bis

1. La Giunta comunale può concedere contributi per la realizzazione o il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere di viabilità o di servizi che interessino anche parzialmente o totalmente la proprietà privata nell'ambito e nei limiti del pubblico generale interesse e/o che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblica utilità.

2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi, oltre che al Consorzio di miglioramento fondiario o di bonifica, anche ai comitati spontanei dei cittadini, proprietari di immobili serviti o servibili dalle strade e da servizi a rete, i quali, avendo particolare interesse, sono disposti a organizzarsi per eseguire i lavori in economia, prestando manodopera volontaria, o sostenendone i costi per la quota di spettanza. Al fine della richiesta di contributo i comitati devono costituirsi di fatto, richiedendo il codice fiscale o essere già formalmente costituiti ed in entrambi i casi comunicare il nominativo del responsabile che presenta domanda, quietanza i mandati di pagamento e incassa il contributo concesso.

3. Possono essere finanziati anche progetti complessi, suddivisi in più stralci esecutivi di importo limitato alle capacità finanziarie di un anno; il contributo in oggetto è concesso nella misura massima del 50 % della spesa in economia ammessa, contabilizzata nello stato finale.

4. La documentazione da produrre ai fini della concessione è:

- a) domanda di concessione firmata dal richiedente;
- b) progetto tecnico dell'opera e computo metrico estimativo a firma di un libero professionista abilitato;
- c) per interventi superiori ad euro 10.000,00: polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi o fidejussione bancaria o assicurativa in copie conformi all'originale per un importo non inferiore alla spesa derivante dal computo metrico estimativo dell'intervento e per una durata minima di anni dieci;
- d) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento;

5. La documentazione da produrre per la liquidazione è la seguente:

- a) domanda di liquidazione firmata dal richiedente;
- b) fatture delle spese sostenute con quietanza di avvenuto pagamento;
- c) stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
- d) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento;

6. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuta all'autorità comunale un potere di intervento.

7. Per quanto qui non diversamente disposto si applicano le previsioni generali di cui al Capo V del presente regolamento.